

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

FEDERAZIONE ITALIANA COMUNICATORI E OPERATORI MULTIMEDIALI

PREMESSA

L'Associazione Professionale di Categoria Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali (d'ora in avanti denominata FE.I.C.O.M.), adotta il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione di comunicatore e operatore multimediale.

Il codice deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci di FE.I.C.O.M. si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto.

La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione a FE.I.C.O.M..

In relazione alla professione di comunicatore e operatore multimediale, il codice deontologico fa riferimento a detta professione così come definita da FE.C.O.M.:

“il comunicatore e/o operatore multimediale, è colui che a vario titolo opera con strumenti propri del web e dei nuovi media (compresi i social media) per progettare e realizzare progetti di comunicazione e marketing volti alla promozione di un soggetto, che abbia identità fisica o fiscale.”

PRINCIPI GENERALI

Primo

Il presente codice contiene principi e regole che il comunicatore e operatore iscritto a FE.I.C.O.M. – di seguito indicato con il termine comunicatore – deve osservare nell'esercizio della professione. Il comunicatore si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività.

Secondo

Le competenze del comunicatore sono costituite dall'iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione. Il comunicatore rispetta lo Statuto ed i Regolamenti Interni dell'associazione che lo riguardano. Il comunicatore riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito.

Terzo

Il comunicatore si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia.

Quarto

FE.I.C.O.M. riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato.

CODICE DEONTOLOGICO DEI COMUNICATORI E OPERATORI MULTIMEDIALI ADERENTI A FE.I.C.O.M.

CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (obbligatorietà delle norme deontologiche)

1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti a FE.I.C.O.M.
2. Il comunicatore è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad

operare e comunque nel rispetto del presente codice.

Art. 2 (inosservanza delle regole e sanzioni)

1. La responsabilità deontologica è personale.
2. L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 dello Statuto di FE.I.C.O.M.
3. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.
4. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto a FE.I.C.O.M. presenta richiesta di cancellazione dall'Associazione.

CAPO 2 – DOVERI DELL'ISCRITTO A FE.I.C.O.M.

Art. 3 (decoro e dignità)

1. L'esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull'autonomia.

Art. 4 (competenza professionale)

1. Il comunicatore opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline.
2. Il comunicatore riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
3. Il comunicatore non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può esercitare sul proprio cliente.
4. Il comunicatore è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi costantemente in relazione al proprio livello di accreditamento.

Art. 5 (rispetto del cliente)

1. Il comunicatore si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, ed all'autonomia del proprio cliente.

2. Non opera alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità.

Art. 6
(diffusione dei principi deontologici)

1. Il comunicatore, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice.

CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 7 (libertà di scelta)

1. Il comunicatore rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.
2. Il comunicatore, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all'espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali.

Art. 8 (riservatezza)

1. Il comunicatore è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
2. Il diritto alla riservatezza si applica anche a tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 (compenso)

1. Il comunicatore comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.

Art. 10 (limiti)

1. Il comunicatore riconosce i limiti del proprio intervento professionale.
2. Qualora rilevi che il cliente necessiti di una consulenza di natura diversa da quella che egli può offrire, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.

Art. 11 (consenso informato)

1. Il comunicatore nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione professionale sia effettivamente informato, libero e consapevole.

Art. 12 (segreto professionale)

1. Il comunicatore è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa.

2. Il decesso del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale.
3. Il comunicatore deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso.

Art. 13
(deroghe al segreto professionale)

1. La rivelazione del segreto professionale da parte del comunicatore è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il comunicatore metterà il cliente al corrente di tale obbligo.
3. In tale sede il comunicatore riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale.
4. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone.

Art. 14
(interruzione del rapporto professionale)

1. Il comunicatore valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure qualora venga meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.
2. Il comunicatore interrompe il rapporto qualora ravvisi la necessità dell'intervento di altro professionista.
3. Il comunicatore può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa.

Art. 15
(consegna della documentazione)

1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il comunicatore è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.

Art. 16 (prestazioni a distanza/telelavoro)

1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

CAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 17 (rispetto reciproco)

1. Il comunicatore cura i rapporti con i colleghi basandosi sul principio del rispetto, della lealtà e della onestà.
2. Il comunicatore si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.

CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA' E CON I TERZI

Art. 18
(libertà ed autonomia)

1. Il comunicatore che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.

Art. 19
(committente diverso dal destinatario)

1. Il comunicatore, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell'intervento.
2. Il comunicatore, qualora rilevi un conflitto d'interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all'incarico.

Art. 20 (pubblicità)

1. Il comunicatore si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza.
2. Il comunicatore non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.
3. Il comunicatore non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

Art. 21
(società tra professionisti)

1. Il comunicatore che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi.

CAPO 6 –ATTUAZIONE

Art. 27 (attuazione del codice)

1. Il presente codice è da considerarsi parte integrante dello Statuto della FE.I.C.O.M. (Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali)
2. Tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.